

dell'istruzione pubblica rimesso al signor avvocato Manetti il certificato di ricognizione della laurea da esso presa nella Università di Padova. Non intratterrò per ora la Camera a dimostrarle la giustizia dell'inoltrata petizione; accennerò solo essere state altre simili domande accolte favorevolmente dal signor ministro della pubblica istruzione; e negli scorsi giorni avere pure la Camera trasmessa allo stesso signor ministro una petizione dei signori Paolo e Scipione Gallizia, colla quale chiedevano la ricognizione dei gradi accademici da essi ottenuti nella Università di Pavia.

Preme al signor avvocato Manetti di ottenere il certificato di ricognizione anzidetto, onde poter essere ammesso ad esercire la professione d'avvocato in questi Stati.

Prego quindi la Camera acciò voglia dichiarare d'urgenza la petizione summentovata, come già ebbe a dichiarare quelle delli signori Paolo e Scipione Gallizia.

TECCHIO. Appoggio la proposta del deputato Pateri, tanto più che mi consta che la domanda di questo signor avvocato Manetti è stata prodotta all'Università da molto tempo. Insisto quindi anch'io per l'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

BAINO. Fra le petizioni di cui or ora si diede il sunto havvene una di un tale Francesco Scaparone, esercente un gabellotto di sale e tabacco nella città d'Asti, il quale lagnasi che, essendosi recato presso il banchiere di quella città per provvedersi di sale e tabacco, abbia offerto in pagamento un biglietto della Banca di Genova, e che il detto banchiere lo abbia rifiutato, ed abbia anzi preteso che pagasse in iscudi.

Parmi che questo rifiuto non sia consentaneo col disposto dalla legge 7 ottobre; quindi credendo che sia il caso che si provveda, pregherei la Camera a dichiarare questa petizione d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

BOTTONE. La petizione 2285 è una riproduzione della petizione 473, nella quale, dietro l'aggregazione del comune di Altessano al mandamento di Venaria, avvenuta sin dal dicembre 1847, si chiedeva che il mandamento di Venaria venisse dichiarato di terza classe. Secondo quanto viene asserito, la Camera accolse già favorevolmente quella petizione, se non che la deliberazione della Camera non sortì peranco alcun effetto. Per rimediare al lamentato inconveniente, ed anche perchè il provvedimento della Camera ottenga un risultato, io pregherei la Camera di voler dichiarare d'urgenza la nuova petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Scapini domanda un congedo di quindici giorni.

(La Camera accorda.)

Il ministro dell'interno riproduce alla Camera la tabella dei danneggiati dalla guerra, debitamente regolarizzata a senso dei desiderii esternati dalla Commissione istituita nel seno di questa per l'esame della legge proposta a tal riguardo dal Ministero.

RELAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la verifica di poteri. Invito alla ringhiera i relatori che hanno rapporti in pronto.

BENSO GIACOMO, relatore del VII ufficio, riferisce e propone alla Camera l'approvazione dell'elezione del signor Notta avvocato Giovanni a deputato del collegio di Lanusei.

(La Camera approva.)

SVILUPPO E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO GHIGLINI PER DICHIARARE REALE LA STRADA DA GENOVA A NIZZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta le relazioni di Commissioni. Non essendovene in pronto, viene la discussione per la presa in considerazione del progetto di legge presentato dal deputato Ghiglini.

Esso è così concepito:

« *Articolo unico.* La strada provinciale da Genova a Nizza è dichiarata strada dello Stato.

« Alle spese occorrenti per il mantenimento e la migliore sistemazione di detta strada si provvederà nel modo stabilito dalle vigenti leggi per le strade reali. » (Vedi vol. *Documenti*, pag. 400.)

Il deputato Ghiglini ha la parola per lo sviluppo.

GHIGLINI. Signori, la legge di cui prendo a parlarvi è quella stessa che, proposta dall'onorevole deputato Scofferi di Alassio, fu presa in considerazione in ambe le ultime Legislature. Essa riguarda un interesse locale; ma ciò nonostante io mi risolvo che debba acquistare importanza nella vostra estimativa, ove vi piaccia per mente che tale interesse si estende alle tre divisioni amministrative di Genova, di Savona e di Nizza, le quali comprendono non meno di dieci provincie, parte dello Stato non certo immeritevole che la Camera le dia qualche pensiero. Oltrechè io non vengo a chiederle un atto di favore, ma sì un provvedimento di rigorosa giustizia. Le quali cose sieno dette a scusare da inopportunità la mia domanda, e ad ottenere la pazienza della vostra attenzione alle ragioni che mi occorre di esporvi.

Nella classazione fatta dal regolamento approvato con le patenti del 29 maggio 1817 le strade delle due riviere di Genova non furono annoverate tra le strade reali. Quella della riviera di levante venne poi innalzata a questo grado, perchè fa parte di quella sola via di comunicazione che è tra la capitale dello Stato e il granducato di Toscana; ma la strada da Genova a Nizza rimase pur sempre provinciale. Né ad essa giovò che fosse scritto nel detto regolamento (articolo 1, alinea 11) doversi dichiarare strade reali *quelle destinate al commercio coll'estero*. Forse lungo il corso di tale strada non si vide tanta frequenza di carri da giudicarla di molto rilievo per il commercio coll'estero. E non si pensò che l'arrivo o la partenza di una lettera talvolta pesa più nella bilancia degli avvenimenti commerciali, che la partenza o l'arrivo di molte carrate di merci. Non s'intese insino ad ora, o almeno co' fatti non si mostrò d'intendere quanto al commercio coll'estero rechi di utilità una strada per cui quotidianamente viaggiano corrieri i quali tra Genova, capitale del commercio dello Stato, la Francia meridionale, Gibilterra, la Spagna, il Portogallo, operano quello scambio di notizie, quella vicendevole trasmissione di ordini che sono condizioni vitali del commercio ligure con gli anzidetti paesi. Dalla quale erronea stima della strada tra Genova e Nizza provenne che le spese necessarie a renderla notevole in tutta la sua lunghezza, a ripararne i danni, ebbero a sopportarle fino al 25 agosto 1842 le provincie per cui passa, e poi eziandio le altre che con esse provincie hanno comunanza di bilancio in forza delle patenti con la data predetta e delle successive in data 30 ottobre 1847. E qui cade di notare che le imposizioni richieste dalle spese delle provincie essendo levate mediante un'aggiunta al tributo prediale, la strada di cui parlo pesa solamente sui proprietari di beni immobili, i quali sono perciò costretti a sopportare un'imposta provin-